



CONFINDUSTRIA

## **Nuovo Accordo per il Credito 2019**

20 novembre 2018

Il 15 novembre, Confindustria, ABI e altre associazioni di rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto il Nuovo Accordo per il Credito 2019.

L'Accordo - che entrerà in vigore il 1 gennaio 2019 e sarà valido fino al 31 dicembre 2020 - prevede nuove misure a sostegno delle imprese in ripresa.

L'Accordo prevede **tre filoni di intervento**:

1. nuove misure a sostegno delle imprese in ripresa;
2. la costituzione di un **Tavolo di Condivisione interassociativo sulle Iniziative Regolamentari Internazionali** (Tavolo CIRI) finalizzato alla definizione di posizioni ed iniziative comuni in tema di regolamentazione finanziaria nazionale e internazionale;
3. la definizione di un **documento congiunto sulle misure nazionali** per sostenere il credito alle imprese. In particolare: i) la riforma del Fondo di garanzia per le PMI; ii) lo sviluppo della rete delle garanzie private, anche alla luce delle nuove regole europee; iii) l'ottimizzazione dell'utilizzo dei fondi strutturali europei dedicati allo sviluppo territoriale tramite sostegno al credito; iv) altre iniziative necessarie per migliorare le condizioni di contesto per l'accesso al credito per le PMI.

\*\*\*

Con specifico riferimento alle **nuove misure a sostegno delle imprese**, tutte le micro, piccole e medie imprese italiane potranno chiedere alle banche di sospendere o allungare i finanziamenti alle condizioni di seguito riportate.

### **Sospensione**

Le imprese potranno chiedere di **sospendere, per un periodo massimo di 12 mesi, il pagamento della quota capitale delle rate** dei finanziamenti a medio-lungo termine (mutui e leasing immobiliare e mobiliare) in essere alla data della firma dell'Accordo e delle operazioni di apertura di conto corrente ipotecario (già in ammortamento e con un piano di rimborso rateale nel quale siano identificabili le quote capitale e interessi delle rate).

La sospensione potrà essere realizzata prevedendo la possibilità per la banca, in coerenza con la regolamentazione internazionale, di aumentare il tasso di interesse rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario, esclusivamente in funzione degli eventuali maggiori costi che la stessa banca dovrà sostenere in relazione all'operazione (eventuali garanzie aggiuntive potranno mitigare o annullare l'incremento).

**Il tasso non potrà comunque essere aumentato in misura superiore a 60 punti base** rispetto a quello originariamente concordato.

### **Allungamento**

L'allungamento è applicabile ai mutui e ai finanziamenti a breve termine in essere alla data della firma dell'Accordo. **Il periodo massimo di allungamento è definito dalle parti fino al massimo del 100% della durata residua** del piano di ammortamento. Per il credito a breve termine e per il credito agrario di conduzione, il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni.

Anche in questo caso e sempre in coerenza con la regolamentazione internazionale, il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di allungamento potrà essere in linea con i maggiori oneri per la banca connessi alla realizzazione dell'operazione.

**L'importo della rata di ammortamento**, determinata al nuovo tasso di interesse **dovrà risultare inferiore in misura apprezzabile rispetto a quella originaria**, come condiviso dall'impresa all'atto della ridefinizione della durata del finanziamento.

Eventuali garanzie aggiuntive potranno essere valutate dalla banca al fine di mitigare o annullare l'incremento del tasso di interesse.

Per i finanziamenti garantiti da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato di cui all'art. 48-bis del D.Lgs. 385/93 (c.d. Patto marciano), resta fermo quanto previsto dall'Accordo per il credito e la valorizzazione delle nuove figure di garanzia del 12 febbraio 2018.

\*\*\*

In generale, come detto, potranno accedere alle suddette misure tutte le micro, piccole e medie imprese operanti in Italia. Resta tuttavia ferma la possibilità per le banche di **estendere l'ambito di applicazione delle stesse misure anche alle imprese più grandi**, oltre che di prevedere condizioni migliorative rispetto a quelle sopra indicate.

Potrà inoltre essere chiesta **l'applicazione delle stesse anche su finanziamenti sui quali siano già state concesse la sospensione o l'allungamento** a condizione che siano trascorsi almeno 24 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Si sottolinea che, nell'attesa dell'avvio dell'operatività del nuovo Accordo, proseguirà l'applicazione delle misure di allungamento e sospensione previste nell'Accordo per il Credito 2015.